



**EPPI**

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2/2025



**RICONGIUNZIONE,  
TOTALIZZAZIONE E CUMULO:  
QUALE SCELTA?**

*(revisione aprile 2025)*

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	3
<b>2. QUAL È L'ALTERNATIVA PIU' CONVENIENTE?</b> .....	3
<b>3. LA RICONGIUNZIONE</b> .....	4
<b>3.1 QUANDO PUO' ESSERE CONVENIENTE LA RICONGIUNZIONE?</b> .....	4
<b>3.2 QUANDO NON SI CONSIGLIA LA RICONGIUNZIONE?</b> .....	4
<b>3.3 COME SI PRESENTA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE?</b> .....	4
<b>3.4 RICONGIUNZIONE E GESTIONE SEPARATA INPS</b> .....	5
<b>4. TOTALIZZAZIONE E CUMULO</b> .....	7
<b>4.1 QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA TOTALIZZAZIONE E CUMULO?</b> .....	7
<b>4.2 QUANDO IL CUMULO E LA TOTALIZZAZIONE SONO CONVENIENTI?</b> .....	9
<b>4.3 QUANDO NON SI CONSIGLIANO IL CUMULO E LA TOTALIZZAZIONE?</b> .....	9
<b>4.4 COME SI PRESENTA DOMANDA DI CUMULO O TOTALIZZAZIONE?</b> .....	9
<b>5. TASSI A CONFRONTO</b> .....	10
<b>6. 10 DOMANDE, 10 RISPOSTE</b> .....	11

## 1. PREMESSA

È molto frequente che la carriera lavorativa di un libero professionista sia caratterizzata da dinamiche contributive discontinue. Può capitare quindi di **aver versato, oltre all'EPPI, contribuzione ad altre gestioni previdenziali**, il più delle volte all'INPS come lavoratore dipendente.

Avvicinandosi il momento del pensionamento ci si chiede, quindi, quali sono le **alternative percorribili per non vanificare, ed anzi massimizzare, ai fini pensionistici tutta la contribuzione nel tempo versata presso le diverse gestioni previdenziali**.

Gli istituti normativi che disciplinano l'unificazione delle posizioni contributive, per ottenere un unico trattamento pensionistico, sono:

- **la ricongiunzione**
- **la totalizzazione**
- **il cumulo**

## 2. QUAL È L'ALTERNATIVA PIU' CONVENIENTE?

Non è possibile dare una risposta unica, soprattutto perché sono diverse le **aspettative individuali**: andare in pensione quanto prima possibile anche a costo di un grande sacrificio economico oppure attendere fino all'ultimo per non subire alcuna penalizzazione economica?

L'obiettivo è cercare di fornire le risposte rispetto alle singole **esigenze individuali**, determinate dall'unicità di ogni carriera, rispetto alle risposte offerte dagli istituti della ricongiunzione, totalizzazione e cumulo.

Innanzitutto, si consiglia di valutare se in tutti gli Enti sia certificato il diritto a pensione. In tale ipotesi, si consiglia di tener separate le posizioni previdenziali **presentando due o più domande di pensione** a ciascun Ente che autonomamente potrà garantire un proprio trattamento pensionistico.

Viceversa, qualora tale circostanza non sia soddisfatta, è necessario verificare le possibilità riconosciute rispetto ai tre istituti sopra indicati.

Considerata che la finalità di ricongiunzione, totalizzazione e cumulo è, di fatto la stessa, ovvero utilizzare ai fini pensionistici tutta la contribuzione versata, proviamo a vedere ora quali sono le loro differenze.

### 3. LA RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione, disciplinata dalla Legge 45/1990, è l'unica alternativa che prevede il trasferimento fisico della contribuzione da un Ente (cosiddetto "cedente") ad un altro (cosiddetto "cessionario"), può essere chiesta anche prima della maturazione dei requisiti pensionistici (purché sia cessata la contribuzione presso l'Ente "cedente") e qualora operata da altro Ente verso EPPI è gratuita.

I contributi ricongiunti saranno riconosciuti dall'Ente cessionario come ad esso versati da sempre. Gli stessi, pertanto, seguiranno le medesime regole pensionistiche previste dalla contribuzione normalmente versata.

Il trasferimento avviene garantendo all'iscritto una rivalutazione del montante al tasso 4,5% annuo.

#### 3.1 QUANDO PUO' ESSERE CONVENIENTE LA RICONGIUNZIONE?

La ricongiunzione si consiglia quando la posizione contributiva da trasferire sia di modesta entità per non vanificare la più elevata rivalutazione che quella contribuzione ha maturato soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. In questo caso la perdita in termini di rivalutazione, considerato il numero esiguo di anni, potrebbe risultare marginale.

Può risultare una alternativa vantaggiosa anche per coloro che hanno come principale obiettivo beneficiare di un trattamento pensionistico quanto prima possibile, potendo in questo modo ambire ai convenienti requisiti pensionistici previsti dall'EPPI, i cui requisiti di accesso in termini temporali sono tendenzialmente meno stringenti rispetto ai requisiti previsti dall'INPS.

#### 3.2 QUANDO NON SI CONSIGLIA LA RICONGIUNZIONE?

La ricongiunzione può essere particolarmente penalizzante in termini economici quando la contribuzione facente riferimento all'Ente cedente sia di considerevole entità, ancor di più se la stessa sia ricaduta negli anni Ottanta e Novanta.

#### 3.3 COME SI PRESENTA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE?

La ricongiunzione "verso" EPPI deve essere richiesta tramite la compilazione del modulo EPPI 012 presente in area riservata. A seguito della ricezione sarà cura dell'EPPI avviare con l'Ente cedente il procedimento amministrativo destinato al trasferimento della contribuzione. Viceversa, qualora si intendesse trasferire presso altro Ente la posizione maturata presso l'EPPI, dovrà essere eseguita la procedura prevista dall'Ente cessionario.

### 3.4 RICONGIUNZIONE E GESTIONE SEPARATA INPS

Prima di entrare nel merito della questione, è bene specificare che attualmente i contributi versati presso la Gestione Separata Inps non possono essere utilizzati per la ricongiunzione dei contributi disciplinata dalla legge 5 marzo 1990 n. 45 ovvero per il trasferimento materiale dei contributi Inps in Eppi.

I contributi daranno, comunque, luogo alla pensione supplementare Inps che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età minima richiesta per il raggiungimento della pensione di vecchiaia prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti – ad oggi - 67 anni.

La Gestione separata dell'INPS, infatti, non prevede la *cd. contribuzione silente* e, pertanto, eroga la pensione supplementare qualora l'iscritto sia già titolare di un trattamento principale indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata presso la loro gestione. Consente, inoltre, in misura più estensiva rispetto alla gestione INPS obbligatoria (dipendenti, artigiani, commercianti etc...) di ammettere alla fruizione di tale prestazione anche i titolari di una pensione a carico delle Casse di Previdenza ordinarie.

*L'articolo 1, comma 2, del Dm 282/1996, prevede che qualora «gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare».*

Riassumendo, per circostanziare le informazioni, l'iscritto Eppi potrà percepire una pensione dal proprio Ente e fare altrettanto all'INPS per quanto riguarda la posizione accreditata presso la Gestione Separata.

La questione della ricongiunzione dei contributi versati presso la Gestione Separata dell'INPS alla Cassa Professionale di riferimento del libero professionista rappresenta un tema di particolare importanza nel panorama previdenziale. La posizione assunta in merito dall'INPS, particolarmente restrittiva, solleva numerosi dubbi sulla sua legittimità giuridica e costituzionale. La sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019 ha segnato una svolta significativa, riconoscendo il diritto di un libero professionista ad avvalersi della ricongiunzione anche dei contributi versati dalla Gestione Separata.

#### **Inquadramento giuridico della vicenda**

Per comprendere appieno la questione, è necessario partire dall'analisi del quadro normativo di riferimento. La Gestione Separata è stata istituita con la legge n. 335/1995, con l'obiettivo di estendere la tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati precedentemente escluse da una copertura sistematica, in quanto prive di Cassa professionale ordinaria. La disciplina della ricongiunzione trova il suo fondamento generale nella legge n. 29/1979, mentre la legge n. 45/1990 ha esteso la possibilità anche ai liberi professionisti di trasferire i periodi contributivi tra diverse gestioni previdenziali, garantendo una continuità assicurativa e previdenziale.

In particolare, l'art. 1 comma 2, della legge n. 45/1990, prevede la possibilità per i liberi professionisti di trasferire i periodi assicurativi senza imporre limitazioni esplicite sulla direzione dell'operazione, confermando così un principio di ampia flessibilità.

#### **Sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019**

La sentenza ha riconosciuto espressamente la possibilità di ricongiungere i contributi versati dal lavoratore alla Gestione Separata dell'INPS nella Cassa Previdenziale presso cui è iscritto come libero professionista, senza limitazioni e a prescindere dall'omogeneità delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni. La ricongiunzione deve, infatti, porsi sempre quale alternativa possibile rispetto agli istituti della

totalizzazione e del cumulo, essendo tutti volti a perseguire lo scopo di dare continuità ai versamenti effettuati nelle diverse casse nel corso della vita lavorativa del contribuente.

Questa sentenza riveste un particolare rilievo non solo per la portata dei principi espressi, ma soprattutto perché ha originato l'audizione del Presidente dell'INPS presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale del 24 febbraio 2020. In quella sede, l'INPS ha mantenuto un orientamento restrittivo basato su argomentazioni che non trovano fondamento nel quadro normativo vigente.

### **La posizione dell'INPS**

L'INPS ha adottato un'interpretazione restrittiva, e questa tesi si basa su due principali argomentazioni:

- a) La presunta disomogeneità dei metodi di calcolo tra le diverse gestioni previdenziali e un'interpretazione restrittiva dell'art. 1, comma 2, legge. n. 45/1990.
- b) La considerazione che la legge n. 29/1979 contiene un elenco dettagliato delle gestioni previdenziali destinatarie dell'istituto della ricongiunzione nel quale non pare possa ricomprendersi, neanche in via interpretativa, la Gestione Separata.

Quanto al primo punto, secondo l'INPS, la diversità tra il metodo contributivo applicato nella Gestione Separata e quello adottato dalle Casse professionali renderebbe inammissibile la ricongiunzione. L'INPS sostiene che la Gestione Separata, per la sua particolare configurazione ex art. 2, comma 26, della legge 335/1995, non rientrerebbe tra i fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, essendo totalmente ispirata al sistema di calcolo contributivo.

In questo senso, per quanto attiene specificatamente all'EPPI, l'asserita disomogeneità dei criteri di computo e la supposta eterogeneità tra il metodo contributivo applicato dalla Gestione Separata e quello adottato dalle Casse professionali, che renderebbe astrattamente inammissibile la ricongiunzione, non può ritenersi sussistente. Ciò in quanto, come è noto, l'EPPI applica per normativa esclusivamente il sistema di calcolo contributivo; dunque, si configurerebbe sotto questo aspetto soggetto pienamente compatibile con i criteri di armonizzazione del calcolo richiesti.

Quanto al secondo punto, questa interpretazione presenta evidenti criticità logiche e giuridiche. Risulta paradossale l'argomentazione dell'INPS secondo cui la legge n. 29/1979 conterrebbe un elenco dettagliato delle gestioni previdenziali destinatarie della ricongiunzione nel quale non potrebbe essere ricompresa la Gestione Separata. Tale ragionamento si scontra con un'elementare considerazione cronologica: la Gestione Separata è stata istituita nel 1995, quindi 16 anni dopo la legge sulla ricongiunzione.

La verità è che l'orientamento restrittivo dell'INPS si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, oltre che con la ratio stessa dell'istituto della ricongiunzione, che mira a garantire la continuità e l'unitarietà della posizione previdenziale del lavoratore. La Gestione Separata è stata istituita proprio per colmare le lacune del sistema previdenziale e garantire tutela a categorie di lavoratori precedentemente escluse. Negare la possibilità di ricongiunzione dei contributi versati in questa gestione significa frustrare questa finalità di protezione sociale.

### **Conclusioni**

L'analisi della posizione dell'INPS, alla luce dell'audizione del 2020 e del quadro normativo e giurisprudenziale, rivela un'interpretazione formalistica e restrittiva che non tiene conto né dell'evoluzione del sistema previdenziale né delle finalità di tutela sociale che dovrebbero guidare l'applicazione delle norme in materia di ricongiunzione contributiva. Tale orientamento rischia di creare ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori e di compromettere la realizzazione di un sistema previdenziale unitario ed equo. È necessario un intervento chiarificatore sul piano normativo che possa

garantire la piena tutela dei diritti previdenziali dei professionisti, nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza che dovrebbero informare l'intero sistema previdenziale italiano.

#### 4. TOTALIZZAZIONE E CUMULO

Si tratteranno insieme gli istituti della totalizzazione e del cumulo poiché gli stessi prevedono molte analogie tra loro.

Rispetto alla ricongiunzione, non è previsto un trasferimento della contribuzione da un Ente ad un altro, ma le differenti gestioni andranno nel loro complesso a determinare i requisiti per l'ottenimento di un'unica pensione che sarà fisicamente erogata dall'INPS e che risulterà essere la somma dei pro quota delle gestioni previdenziali coinvolte nella procedura (ad esempio: pro quota INPS + pro quota EPPI).

Di seguito rappresentiamo i requisiti di accesso previsti dalla normativa, ad oggi, vigente riferita ai due differenti regimi:

TOTALIZZAZIONE	CUMULO
<p><b>Pensione di vecchiaia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisito anagrafico: 67 anni e 6 mesi di età</li> <li>• Requisito contributivo: almeno 20 anni di contributi versati negli Enti coinvolti nella procedura (periodi non coincidenti)</li> </ul>	<p><b>Pensione di vecchiaia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisito anagrafico: 67 anni di età</li> <li>• Requisito contributivo: almeno 20 anni di contributi versati negli Enti coinvolti nella procedura (periodi non coincidenti)</li> </ul>
<p><b>Pensione anticipata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun requisito anagrafico</li> <li>• Requisito contributivo: almeno 41 anni di contributi versati tra più Enti (periodi non coincidenti) con un ulteriore "spazio finestra" di 21 mesi per l'effettiva erogazione della pensione (si arriva, pertanto, ad un'anzianità complessiva di 42 anni e 9 mesi)</li> </ul>	<p><b>Pensione anticipata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun requisito anagrafico</li> <li>• Requisito contributivo: almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione versati in più Enti (periodi non coincidenti), indipendentemente dall'età anagrafica. Per effetto del blocco degli adeguamenti dei requisiti della speranza di vita, è stata in via temporanea introdotto lo slittamento temporale dei 3 mesi dalla maturazione dei requisiti ai fini del riconoscimento effettivo della prestazione. Di fatto la pensione verrà percepita dopo 3 mesi dal conseguimento dei requisiti.</li> </ul>

#### 4.1 QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA TOTALIZZAZIONE E CUMULO?

Oltre che nei differenti requisiti di accesso, i due regimi differiscono nella modalità di gestione della contribuzione versata ai fini pensionistici. Il cumulo, ad esempio, salvaguarda eventuali quote in regime di retributivo, diversamente dalla totalizzazione che invece tratterà la contribuzione interamente in regime di contributivo.

Considerato che tutte le pensioni dell'EPPI, compresi i pro quota relativi alle pensioni in totalizzazione e cumulo, sono calcolate con metodo contributivo, la scelta più conveniente dovrà essere valutata con l'INPS o con un patronato poiché la differenza degli importi erogati sarà attribuibile solo al pro quota INPS.

## **4.2 QUANDO IL CUMULO E LA TOTALIZZAZIONE SONO CONVENIENTI?**

Sono soluzioni convenienti quando i periodi contributivi maturati presso le diverse gestioni siano di entità significativa.

Inoltre, i montanti delle differenti gestioni coinvolte nella procedura non subiscono variazioni in termini di rivalutazione lasciando invariate, pertanto, le elevate rivalutazioni maturate dai montanti soprattutto fino agli anni Duemila.

## **4.3 QUANDO NON SI CONSIGLIANO IL CUMULO E LA TOTALIZZAZIONE?**

Possono risultare meno convenienti quando i periodi da “accorpate” siano di durata limitata. In questo caso probabilmente la ricongiunzione potrebbe giovare all’iscritto consentendogli di poter sfruttare le più favorevoli condizioni di accesso a pensione previste dall’EPPI. Giova infatti ricordare che gli iscritti con i montanti più elevati possono richiedere all’EPPI la pensione di vecchiaia anticipata già dal 57esimo anno di età.

## **4.4 COME SI PRESENTA DOMANDA DI CUMULO O TOTALIZZAZIONE?**

In entrambi i casi, la domanda dovrà essere presentata solo alla maturazione dei requisiti all’ultimo Ente di iscrizione. Qualora dovesse essere l’EPPI, la richiesta dovrà essere formulata accendendo in area riservata, selezionando dal menù “le tue richieste” la voce “prestazioni previdenziali”. A quel punto, sarà sufficiente scegliere il modello per “pensione in regime di cumulo” o “pensione in regime di totalizzazione” e procedere all’invio della documentazione. Alla ricezione, si provvederà a censire l’istanza sulla piattaforma informatica INPS ed entrambi gli Enti coinvolti nel procedimento valideranno la propria anzianità contributiva. Verrà, poi, effettuata la verifica del diritto che ci permetterà di sapere se la richiesta sia accolta o respinta.

È importante considerare che totalizzazione e cumulo non possono essere richieste se è stata già presentata richiesta di pensione presso le gestioni previdenziali coinvolte nella procedura.

## 5. TASSI A CONFRONTO

Considerato che l'EPPI è stato istituito nel 1996, la maggior parte della contribuzione "altrove maturata" ricade negli anni precedenti. Il caso tipico è quello del libero professionista che negli anni precedenti l'istituzione dell'ente ha prestato attività di lavoro dipendente, ad esempio come insegnante, per poi successivamente o parallelamente avviare l'attività libero professionale.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta una tabella riferita al periodo 1975-1995 con la distinzione tra coefficiente annuo di capitalizzazione determinato in base alla variazione del PIL nominale, tasso al quale vengono rivalutati i contributi qualora gli stessi siano utilizzati per la richiesta di una pensione in totalizzazione o cumulo, ed il tasso annuo di capitalizzazione nel caso in cui gli stessi contributi venissero ricongiunti da un ente ad un altro, sempre pari al 4,50% annuo, come previsto dalle Legge 45/1990.

Anno da rivalutare	Tasso annuo di capitalizzazione (totalizzazione e cumulo)	Tasso annuo di capitalizzazione (ricongiunzione)
1975	14,66%	4,50%
1976	15,60%	4,50%
1977	19,05%	4,50%
1978	21,68%	4,50%
1979	21,04%	4,50%
1980	20,34%	4,50%
1981	22,69%	4,50%
1982	21,44%	4,50%
1983	20,58%	4,50%
1984	20,27%	4,50%
1985	18,62%	4,50%
1986	16,02%	4,50%
1987	14,27%	4,50%
1988	12,63%	4,50%
1989	11,53%	4,50%
1990	10,52%	4,50%
1991	10,10%	4,50%
1992	9,71%	4,50%
1993	8,86%	4,50%
1994	7,30%	4,50%
1995	6,57%	4,50%

Il confronto per gli anni in oggetto non lascia margini di dubbio sulla convenienza economica ad operare una scelta invece di un'altra.

È anche questa una delle ragioni per le quali non si può affermare con assoluta certezza che, anche nel caso in cui i contributi ricadenti in questi anni siano di durata molto limitata, che la minore rivalutazione della ricongiunzione possa risultare di entità economica trascurabile.

**Domanda 1:**

**Prima di chiedere la pensione, qual è la cosa principale da sapere?**

Risposta:

La cosa principale da sapere è che non si può richiedere una pensione in totalizzazione o cumulo se già si percepisce pensione erogata da una delle gestioni previdenziale che si vorrebbe utilizzare per la richiesta di totalizzazione o cumulo. È necessario quindi considerare ciò prima di chiedere una pensione qualora sia stata versata contribuzione a più enti.

**Domanda 2:**

**Dal 1982 al 1994 ho lavorato come dipendente: è possibile ricongiungere i contributi in Eppi?**

Risposta:

Sì, è possibile ma non è conveniente: l'Inps, infatti, trasferirebbe i contributi maggiorandoli del tasso annuo composto del 4,50%, mentre se venissero utilizzati per liquidare la pensione in totalizzazione o cumulo li rivaluterebbe secondo i tassi di variazione del PIL nominale ben più alti.

**Domanda 3:**

**Sono un dipendente da oltre 30 anni, iscritto all'Eppi ormai da 10 anni e l'anno prossimo compirò 65 anni. Posso fare la totalizzazione o il cumulo?**

Risposta:

In questo caso non conviene ricorrere alla totalizzazione o al cumulo perché questo comporterebbe lo slittamento anche della pensione Eppi ai meno favorevoli requisiti anagrafici previsti per totalizzazione e cumulo. Il suggerimento, in questa circostanza, è di mantenere separate le due posizioni previdenziali, così facendo si potrà percepire pensione dall'Eppi già dal 65esimo anno e da parte dell'INPS quando matureranno i requisiti da esso previsti. Qualora invece la contribuzione complessivamente versata possa essere in grado di soddisfare i requisiti previsti per i regimi non di vecchiaia, si potrà valutare la possibilità di chiedere il trattamento di anzianità in totalizzazione o anticipata in cumulo.

**Domanda 4:**

**Ai fini dell'accesso a pensione, qual è il vantaggio di riscattare il periodo di militare?**

Risposta:

Il riscatto presso l'Eppi del periodo di militare avviene a titolo oneroso, prevedendo il pagamento del contributo soggettivo minimo individuato nell'anno di richieste del riscatto stesso. Presso l'INPS, invece, il riscatto del militare avviene a titolo gratuito ed è questa la ragione per la quale si consiglia di scegliere quest'ultima strada. In tal caso il periodo riscattato sarà oggetto di "contribuzione figurativa", cioè sarà registrato solo il periodo ma non anche la contribuzione economica. L'utilità del riscatto è quindi aumentare l'anzianità contributiva.

**Domanda 5:**

**Ho 15 anni di contribuzione presso l'INPS. Qual è l'alternativa più conveniente?**

Risposta:

La pensione esclusiva INPS può essere richiesta con almeno 20 anni di contributi; quindi, il requisito contributivo per poter richiedere all'INPS una pensione autonoma non è soddisfatto. Considerata l'entità della contribuzione in oggetto, meglio escludere dalla scelta la ricongiunzione. Le alternative percorribili sono quindi il cumulo e la totalizzazione, la cui convenienza nella scelta dell'una o dell'altra può essere richiesta all'INPS o ad un patronato che potranno realizzare una stima degli importi di pensioni riconducibili al periodo in oggetto. Le pensioni dell'Eppi, compresi i pro quota per i regimi di totalizzazione e cumulo, sono sempre calcolate con metodo contributivo e le uniche due variabili che incidono sull'entità degli importi sono il montante maturato e l'età nel momento in cui decorre la pensione (maggiore è l'età e maggiore è l'importo di pensione erogato).

**Domanda 6:**

**Nell'estratto conto dell'INPS ci sono settimane di malattia e disoccupazione. Questi periodi vengono considerati ai fini dell'anzianità contributiva?**

Risposta:

No, questi periodi non si sommano per la determinazione dell'anzianità contributiva.

**Domanda 7:**

**Dal 2000 al 2009 sono stato sia dipendente, versando i contributi all'INPS, sia libero professionista, versando i contributi all'EPPI. Questi 10 anni di sovrapposizione come vengono considerati?**

Risposta:

Ai fini dell'anzianità contributiva, le annualità contributive sovrapposte vengono conteggiate una sola volta.

**Domanda 8:**

**Mi mancano ancora diversi anni alla pensione. Quali possono essere suggerimenti utili per avere vantaggi pensionistici?**

Risposta:

In primo luogo, è importante considerare che la totalizzazione e il cumulo possono essere richiesti solo dopo la maturazione dei corrispondenti requisiti previsti, mentre la ricongiunzione può essere richiesta anche prima. Se la finalità è accrescere gli importi di pensione, il suggerimento è di elevare anno per anno, in fase di dichiarazione del modello reddituale Eppi 03, l'aliquota della contribuzione soggettiva fino al 35% del reddito (aliquota base 18%).

**Domanda 9:**

**Sono pensionato ma continuo ad esercitare la libera professione e quindi a versare all'Eppi. Come viene utilizzata questa contribuzione?**

Risposta:

Tutti i pensionati che proseguono l'attività professionale siano essi esclusivi Eppi che in regime di totalizzazione e cumulo, ricevono supplementi di pensione che maturano con cadenza biennale. L'importo degli stessi è, al pari della pensione, calcolato in base alla nuova contribuzione versata ed all'età in cui si matura il diritto al supplemento stesso.

**Domanda 10:**

**Ho richiesto all'Eppi la pensione in cumulo perché avevo anche periodi presso l'INPS. Cosa devo fare prima della liquidazione della pensione e cos'altro devo sapere?**

Risposta:

Dopo la presentazione della pensione non dovrai fare nulla. Sarà cura dell'Eppi avviare il procedimento amministrativo con l'INPS utilizzando la relativa piattaforma all'interno della quale gli enti andranno quindi a validare i dati contributivi per la determinazione del diritto a pensione. L'iscritto verrà nel tempo informato sull'evoluzione della pratica. A ciascuna di essa viene attribuito un numero di protocollo che può risultare utile per la verifica dello stato di avanzamento. Il risultato finale della pensione in cumulo e totalizzazione sarà costituito da un'unica pensione erogata da INPS che si comporrà dei pro quota delle gestioni previdenziali coinvolte. La corrispondente documentazione fiscale annuale (CU) sarà emessa dall'INPS e reperibile all'interno del portale MyInps.